

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

ODCEC NAPOLI

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento disciplina i presupposti, le condizioni, nonché la procedura di sponsorizzazione e conseguente scelta dello sponsor, da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Circondario del Tribunale di Napoli, di seguito anche ODCEC di Napoli, per il perseguimento di finalità di pubblico interesse e nell'osservanza dei criteri di pubblicità, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, proporzionalità e parità di trattamento.

Art. 2 Condizioni

Costituiscono condizioni del contratto di sponsorizzazione:

1. il perseguimento di interessi pubblici;
2. la non sussistenza di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
3. il conseguimento di risparmi di spesa e di nuove entrate per l'ODCEC di Napoli.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- "*sponsorizzazione*": ogni contributo in beni o servizi, prestazioni, denaro od ogni altra utilità proveniente da soggetti terzi allo scopo di promuovere la propria ragione o denominazione sociale, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, ecc.;
- "*contratto di sponsorizzazione*": un contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale l'ODCEC di Napoli (sponsee) consente ad un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare, in propri appositi e determinati spazi e per un periodo definito, nome, logo, marchio o prodotti, per un corrispettivo costituito da una somma di danaro o dalla erogazione di beni/servizi.
- "*sponsor*": il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'ODCEC di Napoli;
- "*sponsorizzazione tecnica*": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna a svolgere determinate attività, consistenti nella fornitura di beni, nell'erogazione di servizi o nell'esecuzione di lavori in favore dello sponsee;
- "*sponsorizzazione di puro finanziamento*": la sponsorizzazione in cui lo sponsor si impegna esclusivamente al riconoscimento di un contributo e non anche allo svolgimento di altre attività.

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

Art. 4 Contenuti delle sponsorizzazioni e destinatari

L'ODCEC di Napoli può stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire, servizi, prestazioni, beni o attività.

La sponsorizzazione si traduce, quanto al risultato, in una economia di bilancio, nonché nell'acquisizione di nuove entrate.

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito dalla dazione di una somma di denaro, il pagamento viene effettuato, al momento della conclusione del contratto, a mezzo bonifico bancario.

Art. 5 Oggetto di Sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione può avere ad oggetto:

1. la fornitura di materiale o beni/attrezzature;
2. la fornitura di servizi;
3. la fornitura di un contributo in denaro.

Art. 6 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor - importo superiore a € 40.000,00

Ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento del contratto di sponsorizzazione, per importi superiori a € 40.000,00 (quarantamila), è soggetta, esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet dell'ODCEC di Napoli, nonché, in aggiunta, in altri luoghi e/o supporti ritenuti, di volta in volta, più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione), per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 del medesimo D. Lgs n. 36/2023.

L'avviso di sponsorizzazione deve contenere i seguenti elementi:

1. l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti del progetto di sponsorizzazione;
2. l'indicazione dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
3. le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta, da presentarsi in forma scritta e busta chiusa, dovrà contenere:

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

1. l'indicazione del bene, del servizio, dell'attività, della prestazione oppure la somma offerta quale sponsorizzazione;
2. l'accettazione delle condizioni previste per il progetto di sponsorizzazione.

Nella scelta del contraente assumerà specifica rilevanza la tipologia di attività svolta dallo sponsor potendo l'ODCEC di Napoli attribuire preferenza, a suo insindacabile giudizio, a soggetti che svolgano attività di impresa in qualsiasi modo, anche latamente, ricollegabile e/o di interesse per la professione di dottore commercialista ed esperto contabile, mentre potrà, sempre a suo insindacabile giudizio, escludere dai soggetti che abbiano manifestato interesse, quelli svolgenti una attività di impresa in settori non attinenti ovvero che siano ritenuti non confacenti, anche per mere ragioni di opportunità, con l'attività istituzionale svolta.

Fermo restando l'applicazione dei criteri che precedono l'ODCEC Napoli potrà preferire, nelle sponsorizzazioni di puro finanziamento, lo sponsor che offra un importo maggiore ed in quelle di sponsorizzazione tecnica l'offerta migliore da un punto di vista tecnico ed economico.

Art. 7 Procedura di sponsorizzazione - importi inferiori ad € 40.000,00

Nel caso di fornitura di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00, o a quel diverso importo stabilito dalla legge nazionale e comunitaria, l'ODCEC può affidare la sponsorizzazione direttamente al soggetto proponente o interessato, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento.

Art. 8 Valutazione delle offerte di sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate da apposita Commissione, composta da Consiglieri dell'Ordine, designati dal Consiglio.

Art. 9 Esclusioni

E' fatto divieto di addivenire alla sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti privati, pubblici, operatori economici, fondazioni, associazioni ed altri organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l'ODCEC di Napoli o che versino in situazioni di conflitto di interesse con il medesimo.

Art. 10 Contratto di sponsorizzazione

I contratti di sponsorizzazione possono essere attivati sia su iniziativa dell'ODCEC Napoli nonché proposto da soggetti terzi.

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

Il contratto di sponsorizzazione, che non dovrà contenere clausole pregiudizievoli e/o condizionanti l'attività dell'ODCEC di Napoli, avrà forma scritta, e conterrà i seguenti elementi:

1. l'oggetto e le finalità della sponsorizzazione;
2. il diritto dello sponsor alla utilizzazione esclusiva o meno, a seconda anche di quanto previsto nell'avviso pubblicato, dello spazio pubblicitario messo a disposizione;
3. le modalità di promozione, comunicazione e pubblicità, i limiti e le modalità di utilizzazione dell'immagine e/o del logo dello sponsor sul materiale collegato e connesso alla iniziativa sponsorizzata;
4. la durata del contratto di sponsorizzazione;
5. gli obblighi di entrambi i contraenti e le relative sanzioni in caso di inadempimento;
6. il corrispettivo della sponsorizzazione.

Art. 11 Obblighi dello sponsor

Lo sponsor è tenuto a rendere all'ODCEC di Napoli il corrispettivo concordato con il contratto di sponsorizzazione a prescindere dall'effettivo vantaggio conseguito anche in termini di ritorno di immagine, in quanto rientrante nella normale alea contrattuale, in una delle seguenti forme:

1. mediante erogazione diretta all'ODCEC di Napoli dell'importo indicato nella proposta di sponsorizzazione successivamente contrattualizzata;
2. con la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi, direttamente o avvalendosi di operatori economici qualificati e nel rispetto delle normative di settore.

Sono a carico dello sponsor i costi relativi all'installazione e manutenzione di eventuali impianti/strumenti per la segnalazione della sponsorizzazione, che riportino il marchio/logo dello stesso.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, grava sullo sponsor nella misura di legge.

Art. 12 Categorie di sponsorizzazioni e obblighi dello sponsee

L'ODCEC di Napoli, si impegna a promuovere l'immagine dello sponsor (logo, marchio, prodotti, servizi) nell'ambito delle attività rappresentative e delle finalità istituzionali. Nello specifico, la prestazione di mezzi consistente nel pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor in eventi formativi, iniziative o progetti, cercando, ove possibile, di perseguire anche dei vantaggi per gli iscritti, apportando beni/servizi a condizione di favore a loro riservate.

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

L'ODCEC, per le sponsorizzazioni in denaro, , individua specifiche categorie di partner, in base al quantum della prestazione dello sponsor e alle modalità di diffusione dell'immagine, da parte dello sponsee, e fatta sempre salva la pattuizione di maggiori importi, come indicate nella tabella che segue:

TIPOLOGIA DI PARTNER	IMPORTO SPONSORIZZAZIONE	DIRITTO DI ESCLUSIVA	OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Standard partner	€ 2.000,00	NO	Inserimento del logo nella sezione Sponsorizzazioni del sito Odcec Napoli Esposizione di un panel o backdrop, con indicazione del nome dello sponsor e del logo nella parte INFERIORE, utilizzando un carattere di scrittura ridotto rispetto al Supporter partner.
Supporter partner	€ 5.000,00	NO	Inserimento del logo nella sezione Sponsorizzazioni del sito Odcec Napoli Esposizione di un panel o backdrop, con indicazione del nome dello sponsor e del logo nella parte SUPERIORE, utilizzando un carattere di scrittura ridotto rispetto al Premium partner.
Premium partner	€ 10.000,00	NO	Inserimento del logo nella sezione Sponsorizzazioni del sito Odcec Napoli Apposizione del logo sulle locandine degli eventi formativi Esposizione di un panel o backdrop, con indicazione del nome dello sponsor e del logo nella parte CENTRALE, mettendo in evidenza il carattere di scrittura. Possibilità di organizzare n. 2 eventi gratuiti, con propri mezzi, in loco e tramite e-learning, in collaborazione con l'ODCEC Napoli, prevedendo la partecipazione del Presidente dell'Ordine nei saluti e del Consigliere delegato alla materia oggetto dell'evento.
Top premium partner	€ 20.000,00	SI	Pubblicazione logo sulla home page del sito istituzionale e sulle locandine degli eventi formativi Distribuzione, a carico dello sponsor ai partecipanti agli eventi formativi, di brochure ed informative dei prodotti, fornite dallo sponsor

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

			Esposizione di un panel o backdrop, con indicazione del nome dello sponsor e del logo nella parte centrale, mettendo in evidenza il carattere di scrittura. Invio di circolari periodiche agli iscritti, per la conoscenza di prodotti/servizi, che garantiscano loro condizione di favore. Possibilità di organizzare n. 5 eventi gratuiti, con propri mezzi, in loco e tramite e-learning, in collaborazione con l'ODCEC Napoli, prevedendo la partecipazione del Presidente dell'Ordine nei saluti e del Consigliere delegato alla materia oggetto dell'evento.
Sponsor spot	€ 500,00	NO	Allestimento di un infopoint presso i locali dell'evento formativo

I soggetti che intendono sponsorizzare l'ODCEC di Napoli scelgono una categoria di sponsor e, di conseguenza, il contributo di sponsorizzazione minimo da versare **oltre iva**.

Art 13 Esclusiva

L'ODCEC di Napoli può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.

Art. 14 Diritto di rifiuto

L'ODCEC di Napoli, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di rifiutare la sponsorizzazione qualora:

1. ritenga che dalla stessa possa derivare un conflitto d'interesse tra attività pubblica e quella privata;
2. ritenga che il messaggio pubblicitario possa recare pregiudizio o danno alla sua immagine e alle proprie iniziative;
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale e/o per contrasto con norme di legge o di regolamenti anche ordinistici.

Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa;

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
3. pubblicità diretta o collegata ritenuta contraria al buon costume;
4. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 15 Divieti

E' fatto divieto di:

1. comunicare allo sponsor i dati personali dei destinatari delle informazioni;
2. inserire messaggi pubblicitari all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali che non attengano ad eventi formativi;
3. utilizzare dati personali per differenziare i messaggi pubblicati in relazione a caratteristiche dei destinatari delle comunicazioni istituzionali.

Art. 16 Tracciabilità dei finanziamenti

La sponsorizzazione tecnica è soggetta alla disciplina sulla tracciabilità, in quanto l'apporto correlato alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici integra la fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed è pertanto soggetto all'applicazione degli obblighi di tracciabilità.

La sponsorizzazione pura, traducendosi in un finanziamento a favore del pubblico, effettuato dal privato e non immediatamente legato al settore degli appalti in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari, è esclusa dall'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti.

Art. 17 Verifiche e controlli

L'ODCEC di Napoli si riserva la facoltà di esperire verifiche periodiche, al fine di accertare eventuali difformità rispetto agli adempimenti contrattualmente convenuti nonché alle prescrizioni del presente Regolamento.

Eventuali difformità e/o inadempimenti potranno essere causa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione con diritto dell'ODCEC di Napoli a trattenere quanto eventualmente già corrisposto dallo sponsor, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali maggiori danni subiti.

Art. 18 Controversie

Ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di sponsorizzazione, è sottoposta al competente Foro di Napoli.

Rev. 0 del 14/07/2022

Rev. 1 del 16/09/2024

Rev. 2 del 11/12/2024

Art. 19 Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti in applicazione del presente Regolamento, sono trattati dall'ODCEC di Napoli esclusivamente per le finalità dallo stesso previste ed in osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 20 Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento, si applicano in particolare le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nel settore oggetto del contratto di sponsorizzazione.

Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento della concreta applicazione dello stesso, senza necessità del suo adeguamento espresso.